

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2420)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera *b*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, consente alle società per azioni e agli altri soggetti considerati di procedere a rivalutazione per conguaglio monetario dei beni specificati nei numeri 1, 3 e 5 dell'articolo 2425 del codice civile e delle azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973, stabilendo due criteri alternativi per eseguire la rivalutazione ed i limiti entro i quali questa può essere effettuata.

Il secondo criterio, contenuto nella lettera *b*) del secondo comma, ha carattere soggettivo, facendo riferimento al capitale proprio della società. Esso rispetto all'altro, che ha riguardo al valore dei singoli beni determinato in base al prezzo di costo o di acquisto, offre il vantaggio di lasciare una maggiore discrezionalità nella individuazione dei

beni da rivalutare e nella misura della rivalutazione di ogni bene.

Il limite posto da tale criterio è fissato nel cinquanta per cento del capitale proprio della società risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1971: i beni non possono essere, cioè, rivalutati, nel complesso, per un ammontare superiore al cinquanta per cento del capitale sociale a quella data (fermo restando il generale limite stabilito nel terzo comma dello stesso articolo, costituito dal valore effettivo attribuibile ad ogni singolo bene, limite che in nessun caso può essere superato).

Il riferimento al capitale proprio a quella data trae motivo dall'intento di aver riguardo ad un periodo di tempo nel quale le imprese non avevano ancora subito le gravi con-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguenze della difficile congiuntura economica tuttora in corso.

Non si poteva tuttavia assumere in ogni caso come dato di riferimento il capitale esistente alla suddetta data senza determinare una ingiusta condizione di vantaggio per quelle società che, in dipendenza dei fenomeni congiunturali sopravvenuti, erano state costrette a ridurre il proprio capitale. Per queste società il dato di riferimento non sarebbe stato reale, come per le società che avessero conservato immutato il loro capitale, se si fosse assunto come parametro non il capitale effettivo al momento della rivalutazione, ma quello maggiore posseduto nel 1971, ed esse rispetto alle altre avrebbero quindi beneficiato di un più ampio margine di rivalutabilità. Onde l'esigenza di rendere anche per tali società reale il dato di riferimento attraverso la previsione di un limite ulteriore con riguardo al minore capitale alla data di chiusura dell'esercizio nel quale viene eseguita la rivalutazione.

Senonchè, per un errore materiale di trascrizione, il testo della norma non rispecchia la volontà del legislatore e dà luogo a interpretazioni contrastanti. La disposizione risulta formulata: « o, se inferiore, *al* capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione », laddove avrebbe dovuto recitare: « o, se inferiore, *del* capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione ». In altri termini, in luogo della preposizione articolata *al* avrebbe dovuto recare la preposizione articolata *del*.

L'inesattezza della formulazione comporta che, secondo una prima interpretazione, quelle società che successivamente al 1971 hanno ridotto il proprio capitale possono assumere come parametro l'intero capitale posseduto al momento in cui procedono alla rivalutazione, con la conseguenza che, anche se la riduzione è di modesta entità e comunque non ha portato il capitale al di sotto del cinquanta per cento di quello posseduto nel

1971, vengono a trovarsi in una più favorevole condizione rispetto a quelle società che non hanno apportato riduzioni al proprio capitale: il che indiscutibilmente tradisce le intenzioni del legislatore, che non voleva creare discriminazioni e situazioni di vantaggio di alcun genere. La norma risulta peraltro contraria a quella esigenza di coerenza logica e di razionalità che deve ispirare ogni atto legislativo. Assunto, invero, come limite il cinquanta per cento del capitale del 1971 ed avvertita la necessità che tale limite sia riferito al capitale effettivo, tenendosi conto delle riduzioni successivamente intervenute, rigore logico vuole che, nell'ipotesi in cui il capitale risulti inferiore a quello del 1971, si mantenga inalterato il rapporto, facendosi riferimento al cinquanta per cento del capitale nell'ammontare risultante a seguito delle riduzioni operate. Tutto ciò senza considerare che la disposizione, nel testo attuale, rende estremamente agevole eludere il primo limite, essendo sufficiente una pur limitatissima riduzione del capitale, effettuata anche dopo l'entrata in vigore della legge, per procedere ad una rivalutazione commisurata ad un parametro molto più elevato del cinquanta per cento del capitale del 1971.

La disposizione si presta, d'altra parte, anche ad una diversa interpretazione. Si può infatti, ritenere che il secondo limite operi non quando il capitale sia inferiore a quello del 1971, ma quando esso risulti inferiore al primo limite, e cioè al cinquanta per cento di quello del 1971. Anche questa interpretazione, seppure apparentemente più coerente con gli intendimenti del legislatore, non rispecchia la vera *ratio* della norma e la rende in pratica scarsamente applicabile, essendo rari i casi di riduzione del capitale sociale oltre il cinquanta per cento.

È pertanto necessario correggere l'errore verificatosi per dare alla norma il suo vero ed univoco significato. A questo scopo risponde l'unito disegno di legge di cui si sollecita l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Nel secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: « o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione » sono sostituite con le parole: « o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.